



COMUNE DI PESCANTINA

PROVINCIA DI VERONA

COPIA

Area Amministrativa

DETERMINAZIONE N. 486 del 13-05-2022

**Oggetto: COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE ANNO
2022, AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI
LOCALI 2016-2018 DEL 21.05.2018**

VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 04.01.2022, con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, fino al 31.12.2022;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.02.2022 avente ad oggetto "Approvazione del DUP e del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011)";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 07.04.2022 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della performance 2022/2024 (art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000)";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 23.12.2020 avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30.11.2020 avente ad oggetto "Approvazione nuovo Regolamento del sistema integrato dei controlli Interni (artt. 147 e seguenti Tuel);

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29.04.2022 avente ad oggetto "Aggiornamento Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza L. 6 novembre 2012 n. 190 – triennio 2022/2024";
- il Codice di Comportamento del Comune di Pescantina approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 in data 22.04.2021;

PREMESSO che:

- si rende necessario provvedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale per l'anno 2022;
- la costituzione annuale del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva integrativa;
- la destinazione delle voci del fondo è regolata dall'art. 68 del CCNL del 21.05.2018 e dal contratto collettivo integrativo di parte normativa dell'ente per il triennio 2019/2021 stipulato, in via definitiva, in data 17.12.2019;
- nelle more della stipulazione del nuovo C.C.I. normativo continuano ad applicarsi le regole previste nel contratto sopra richiamato in virtù del principio di ultrattività, con conseguente indisponibilità dei valori di salario accessorio correlati all'organizzazione stabile del lavoro;

RICORDATO che sulla base dei principi contabili contenuti nell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e della giurisprudenza contabile:

- la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata deve essere intesa come *"un atto unilaterale da parte dell'amministrazione, funzionale a consentire la corretta imputazione"* della parte stabile e di quella variabile; ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e di svolgere una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse;
- la sottoscrizione del contratto decentrato, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione e pertanto rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti. Infatti, alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili;

RICHIAMATO l'art. 67 del CCNL siglato in data 21.05.2018, che introduce nuove regole di costituzione del fondo risorse decentrate e che in particolare stabilisce:

- al comma 1: *"A decorrere dall'anno 2018 il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004 relative all'anno 2017 come certificate dal collegio dei revisori...omissis....Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del fondo alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative...omissis";*
- al comma 7: *"La quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15 comma 5, deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017";*

VISTA la deliberazione sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2018/QMIG e il D.L. n. 135/2018 - art. 11 secondo i quali *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017";*

RICHIAMATO, altresì, l'art. 67, comma 3, del CCNL Funzioni Locali che prevede

che il Fondo risorse decentrate possa essere alimentato con importi di natura variabile derivanti da:

- disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge e, in particolare, compensi destinati a remunerare le indagini statistiche, compensi destinati a remunerare gli incentivi per funzioni tecniche, contributi Ministero Interno Indennità di Ordine Pubblico per l'emergenza Coronavirus (cfr. art. 67, comma 3, lettera c) – importo da definire;
- risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.04.1999 relativamente al Fondo dell'anno precedente (cfr. art. 67, comma 3, lettera e) – a seguito di ricognizione amministrativa la somma derivante dal fondo per lo straordinario 2021 è pari a € 7.294,88;
- frazioni di RIA del personale cessato nell'anno precedente (2021), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio (cfr. art. 67, comma 3, lettera d) - € 566,64;

RICHIAMATO, infine, l'art. 68, comma 1, del suddetto CCNL che ricorda come debbano essere rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile – importo da definire;

VISTO l'art. 40 comma 3-quinquies del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

RICHIAMATI:

- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 che prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”* (pertanto, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale per il 2022 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, con riferimento sia alle voci del fondo risorse decentrate sia al trattamento delle posizioni organizzative negli enti privi di dirigenza, qual è il comune di Pescantina);
- il parere, prot. n. 257831 del 18 dicembre 2018, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nel quale sono puntualmente elencate le voci del fondo risorse decentrate escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 23 D. Lgs. n. 75/2017;
- l'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che prevede che *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto*

legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

- il decreto ministeriale del 17 marzo 2020, attuativo del richiamato art. 33 Legge n. 58/2019, che stabilisce che il limite del Fondo ex art. 23 D. Lgs. n. 75/2017 non possa subire variazioni al ribasso (rispetto al limite rappresentato dal tetto del fondo anno 2016) in quanto *"è fatto salvo il valore iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018"*;

PRESO ATTO della nota prot. n. 179877/2020 della Ragioneria Generale dello Stato contenente le istruzioni per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'articolo 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 secondo la quale:

- ogni anno sarà necessario valutare l'eventuale adeguamento del limite dell'anno 2016;
- non si procederà ad abbassare il valore se i dipendenti risultano diminuiti rispetto a quelli al 31 dicembre 2018;

PRESO ATTO che le unità in servizio, calcolate come da indicazioni della RGS attualmente risultano inferiori a quelle in servizio al 31.12.2018, pertanto si ritiene di procedere all'approvazione del fondo senza calcolare l'adeguamento del limite, rimandando la verifica sul personale in servizio al momento della quantificazione definitiva del fondo;

RITENUTA la necessità di procedere, in via provvisoria, alla determinazione del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022 come indicato nell'allegato A) al presente atto nell'importo complessivo pari a € 215.459,90 (di cui € 198.035,00 sono risorse stabili soggette al limite, € 10.130,02 sono risorse stabili non soggette al limite, € 7.294,88 sono risorse variabili non soggette al limite) nel rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, a norma del quale il trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016: € 198.035,00 – fondo risorse decentrate personale non dirigente; € 54.014,03 – retribuzione posizione e risultato posizioni organizzative, per un totale di € 252.049,03;

DATO ATTO che, per quanto attiene alla quota del fondo rappresentata dalle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale o derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici e privati o provenienti da contributi richiesti all'utente per prestazioni non rientranti nei servizi pubblici essenziali e, in generale, tutte le risorse di natura variabile non finanziate direttamente a carico del bilancio, i relativi importi, pur transitando dal fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane, saranno definitivamente quantificati nelle misure determinate a seguito dell'accertamento e del relativo impegno di spesa in base alla specifica disciplina;

RICORDATO che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

RICORDATO che, in applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. 16/2014 convertito in legge n. 68/2014, è in atto il recupero della somma di € 181.368,04 (relativa ad aumenti illegittimi della parte variabile dei fondi per le risorse decentrate degli anni 2008-2009-2010-2012 e al superamento del tetto del fondo dell'anno 2010 ai sensi del

D.L.78/2010- art. 9, comma 2bis), dai fondi per le risorse decentrate a partire dal 2016 e fino a tutto il 2022 per un importo annuo di € 25.909,72, importo da considerare vincolato sull'utilizzo del fondo risorse decentrate;

ATTESTATO che la costituzione del fondo operata con il presente provvedimento rispetta tutte le disposizioni normative e contrattuali vigenti ed è compatibile con le disposizioni sul contenimento della spesa di personale;

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione 2022/2024 prevede il rispetto dei vincoli di finanza pubblica relativi alla spesa di personale (rispetto della media 2011/2013) e del pareggio di bilancio;

VISTE le dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interesse in relazione al procedimento in oggetto (L. 190/2012, D.P.R. 62/2013 e Codice di comportamento del Comune di Pescantina approvato con deliberazione di Giunta n. 35 del 22.04.2021);

TUTTO CIÒ premesso e considerato;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 2) di costituire il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022, in via provvisoria, come da prospetto che si allega al presente atto (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale, fatta salva comunque la successiva possibilità di rivederne i contenuti alla luce di mutamenti normativi, future circolari interpretative nonché di significativi orientamenti dottrinali e/o giurisprudenziali;
- 3) di dare atto che il fondo risorse decentrate 2022 del Comune di Pescantina viene costituito nel seguente modo:

Risorse stabili soggette al limite:	€ 207.918,38
Deduzione ex art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017	- € 9.883,38
Totale risorse stabili disponibili	€ 198.035,00
Risorse stabili non soggette al limite:	€ 10.130,02
Risorse variabili soggette al limite:	€ 566,64
Deduzione ex art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017	- € 566,64
Totale risorse variabili disponibili	€ -
Risorse variabili non soggette al limite:	€ 7.294,88
Somma a disposizione della contrattazione integrativa	€ 215.459,90
a cui si detraggono (per recupero somme illegittime salario accessorio art. 4, comma 1, del D.L. 16/2014 convertito in legge n. 68/2014)	- € 25.909,72

Somma effettiva a disposizione della Contrattazione integrativa	€ 189.550,18
--	---------------------

- 4) di dare atto che le risorse costitutive del fondo 2022 relative al pagamento del salario accessorio di natura fissa e ricorrente sono già impegnate al cap. 300/01 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
- 5) di dare atto che, fermo restando l'importo complessivo delle risorse quantificate con il presente atto, gli impegni di spesa assunti potranno essere oggetto di modificazioni in relazione all'andamento della gestione e che si provvederà all'assunzione degli altri impegni di spesa sul cap. 300/01 a seguito della definizione del C.C.I. di parte economica per l'anno 2022;
- 6) di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà a eventuali integrazioni di parte variabile del Fondo anno 2022 ed a dare applicazione a quanto previsto dall'art. 33 della legge n. 58/2019, coerentemente a quanto previsto nel decreto ministeriale attuativo di tale disposto normativo e alla consistenza dell'organico in servizio nell'anno 2022;
- 7) di aver trasmesso al Collegio dei Revisori, con nota prot. n. 10.867 del 21.04.2022, l'ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001, ai fini del controllo della compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio e con i vincoli derivanti dall'applicazione di norme di legge;
- 8) di aver acquisito il prescritto parere del Collegio dei Revisori in data 10.05.2022, ns. prot. n. 12.757;
- 9) di nominare responsabile del procedimento di cui trattasi la dott.ssa Zanoni Francesca;
- 10) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190/2012 e del D.P.R. n. 62/2013, non sussistono situazioni di conflitto d'interesse al procedimento di cui all'oggetto e che si provvederà a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, come da dichiarazioni agli atti d'ufficio;
- 11) di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni sindacali territoriali ed alle RSU aziendali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- 12) di pubblicare la presente determinazione:
 - nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente/personale/contrattazione-integrativa/;
 - nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti->Provvedimenti dirigenti amministrativi, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013.

Allegati:

- prospetto di costituzione fondo risorse decentrate anno 2022.
- relazione tecnico-finanziaria al fondo risorse decentrate anno 2022.
- parere dei Revisori dei Conti prot. n. 12.757 del 10.05.2022.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Allegati su indicati nel testo

Il RESPONSABILE

Gozzi Emilio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI PESCANTINA

PROVINCIA DI VERONA

**Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria**

DETERMINAZIONE N. 486 del 13-05-2022

Reg. Settore 51

**Oggetto: COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE ANNO
2022, AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI
LOCALI 2016-2018 DEL 21.05.2018**

CIG

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 18-05-2022.

*per la motivazione indicata con nota:

II DIRIGENTE

Bogoni Simonetta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.